



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 592 DEL REPERTORIO

OGGETTO: Scelta forma di contrattazione per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo – affidamento diretto alla società “MAG S.p.A.”. CIG: ZB73C641C8

L'anno duemilaventitre, il giorno dodici del mese di settembre presso la sede camerale

IL SEGRETARIO GENERALE

- visto il decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy del 28/06/2023 con il quale, in conformità a quanto previsto dall'art.19 del D. Lgs. n. 165/2001, allo scrivente è stato conferito l'incarico di Segretario Generale della Camera di Commercio di Caserta;
- visto il D. Lgs. 30/03/2001, n. 165 e ss.mm.ii. relativo alle “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e, in particolare, l'art. 4 concernente la ripartizione delle competenze e funzioni tra gli organi di governo e la Dirigenza;
- richiamati, altresì, gli artt.15 e seguenti del sopra citato Testo Unico in materia di Pubblico Impiego, approvato con decreto legislativo n.165/2001 e ss.mm.ii.;
- vista la legge 29/12/1993 n. 580 come modificata dal D. Lgs. 15/02/2010 n. 23 ed in particolare l'art. 20, 1° comma, in virtù del quale al Segretario Generale compete la funzione di vertice dell'amministrazione camerale, nonché quella di sovrintendere al personale camerale;
- visto lo Statuto camerale approvato con deliberazione consiliare n. 4 del 18/05/2023, che ha recepito la distinzione tra funzioni di indirizzo, controllo e funzioni di attuazione e gestione;
- visto il Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e Servizi dell'ente, approvato dal Consiglio Camerale con delibera n. 2 del 24/06/04 e successivamente modificato con delibera consiliare n. 5 del 02/02/2018;
- richiamata la delibera della Giunta Camerale n. 78 del 18/11/2022 con la quale è stata approvata la nuova struttura organizzativa dell'Ente e il relativo funzionigramma;
- vista la delibera della Giunta Camerale n. 92 del 16/12/2022 con la quale è stato approvato - ai sensi del D.P.R. n. 254/2005 recante "Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio" - il Budget direzionale per l'anno 2023;
- richiamato l'art. 39, comma 15, del d.P.R. 254/05 recante il “Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio” che dispone l'obbligo di contrarre polizze di assicurazione a copertura del rischio di perdita o danneggiamento di immobili, mobili e liquidità degli Enti Camerali;
- considerato che la peculiare complessità del mercato assicurativo, caratterizzato da un elevato grado di concentrazione degli operatori economici e da proposte di prodotti aventi strutture contrattuali particolarmente articolate, soprattutto per quanto concerne le clausole di operatività ed esclusione delle garanzie, rende ben poco agevole individuare eventuali criticità e, più in generale, operare una completa e globale valutazione del quadro di rischio;
- atteso che l'area delle responsabilità della Pubblica Amministrazione si è molto ampliata nel tempo e che i prevalenti aspetti tecnici dei prodotti assicurativi richiedono una specifica conoscenza in materia;
- dato atto che tra il personale in servizio non sono previsti ruoli con competenze atte a soddisfare le esigenze sopra descritte e, pertanto, sussiste l'impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane operanti in pianta organica;
- ritenuto opportuno, per quanto sopra, avvalersi della collaborazione di una società di brokeraggio assicurativo, affinché l'Ente possa essere tutelato al meglio nella scelta delle soluzioni complessivamente più adeguate alle proprie esigenze, sia in termini di copertura rischi che di economicità di spesa;
- considerato che il servizio di brokeraggio assicurativo non comporta oneri finanziari diretti per la Camera di Commercio di Caserta, né presenti e né futuri, in quanto, come da consolidata consuetudine di mercato, le prestazioni del Broker sono remunerate tramite provvigioni poste a carico delle Compagnie di Assicurazione;
- dato atto che i premi assicurativi corrisposti nel corso del corrente anno per polizze a copertura Rischi Diversi ammontano a complessivi € 18.420,00 e che nel corso del precedente anno sono stati corrisposti premi assicurativi per polizze RCA per un importo complessivo di € 1.541,00;



- stimato, ai soli fini della determinazione delle soglie di cui agli artt. 14, 49 e 50 del D. Lgs. 36/2023, in €/anno 2.487,06 il valore complessivo dell'affidamento del servizio di brokeraggio, come risultante dal prospetto che segue, tenuto anche conto, in via prudenziale, di un eventuale maggior esborso a fronte di future esigenze assicurative:

	A	B	C
	PREMI POLIZZE RISCHI DIVERSI	PREMI POLIZZE RCA	PREMI POLIZZE EVENTUALI NUOVE ESIGENZE (30% DI A)
IMPORTI ANNO	18.420,00 €	1.541,00 €	5.526,00 €
QUOTA % PROVVIGIONI	10%	6%	10%
IMPORTO PROVVIGIONI	1.842,00 €	92,46 €	552,60 €
		TOTALE/ANNO	2.487,06 €
		TOTALE/BIENNIO	4.974,12 €

- letto l'art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 31/03/2023 n. 36 ove è dettata la disciplina per le procedure di affidamento diretto di servizi di importo inferiore a 140.000 euro;
- visto l'art. 1, comma 4 del D. Lgs. 36/2023, per il quale il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto;
- richiamato l'art. 49, comma 6, del D. Lgs. 36/2023, per il quale è consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione quando l'affidamento è di importo inferiore a 5.000 euro;
- tenuto conto che la società "MAG S.p.A." è già stata affidataria del servizio professionale di brokeraggio assicurativo nell'intesa della Camera di Commercio di Caserta e che nel corso del pregresso rapporto contrattuale ha adempiuto con esattezza alle proprie obbligazioni contrattuali;
- reputato quindi sussistente in capo alla stessa il requisito delle "documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali" richiesto dal richiamato art. 50 del D. Lgs. 36/2023;
- verificato che la predetta società è legittimata all'esercizio dell'attività di broker assicurativo in forza dell'iscrizione nel Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi tenuto dall'IVASS, Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, al n. B000400942 - Sezione : B – Broker, tuttora in corso di validità;
- ritenuto funzionale al raggiungimento delle finalità poste dai principi del risultato, buon andamento, efficienza, efficacia ed economicità avvalersi del predetto operatore economico, atteso che è perfettamente a conoscenza dello stato degli immobili, attrezzature, arredi e, più in generale, del quadro complessivo di rischio della Camera di Commercio, così da essere in grado, per effetto dei pregressi servizi prestati, di circoscrivere e definire con esattezza l'oggetto delle obbligazioni indennitarie dell'assicuratore riferite a ciascuno specifico ambito di copertura;
- visto il documento di regolarità contributiva della società protocollo INAIL_39203921, data richiesta 21/06/2023, scadenza validità 19/10/2023, acquisito attraverso estrazione dal portale Durc on Line;
- rilevato che la consultazione del Casellario Imprese tenuto dall'ANAC ha restituito l'inesistenza di annotazioni pregiudizievoli a carico della società;
- vista l'istruttoria dell'Ufficio ed acquisita, attraverso la procedura telematica Legal Work Act, il parere favorevole del responsabile del procedimento in ordine alla legittimità e correttezza formale degli adempimenti espletati;
- visto il parere favorevole del responsabile dell'Area Amministrativo Contabile in ordine alla regolarità contabile e finanziaria del presente provvedimento

DETERMINA

- di affidare alla società "MAG S.p.A.", con sede in Roma, alla via Delle Tre Madonne n. 12, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma al n.: 07043531214, PEC: magspa@pecmag.it il servizio di brokeraggio assicurativo, da espletarsi secondo le prescrizioni di cui al D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, testo vigente e in accordo con le pattuizioni di cui allo schema di contratto allegato.



Camera di Commercio
Caserta

Di dare altresì atto che:

- il servizio avrà durata biennale con decorrenza dal 01.10.2023;
- l'importo dell'affidamento, stimato ai soli fini delle soglie previste degli artt. 14, 49 e 50 del D. Lgs. 36/2023, è pari a € 4.974,12 per l'intero biennio di validità;
- il rapporto contrattuale sarà formalizzato e disciplinato a mezzo scrittura privata.

IL PROVVEDITORE

dott. Anselmo Augusto Tommasone

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Luca Perozzi

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.)

La presente determinazione è stata tenuta affissa all'albo per 7 giorni consecutivi dal 13/09/2023 al 19/09/2023

L'addetto al servizio pubblicazione

Sul referto dell'addetto al servizio di pubblicazione delle deliberazioni degli Organi della Camera, si certifica che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Camerale per 7 giorni consecutivi dal 13/09/2023 al 19/09/2023

**IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. LUCA PEROZZI**

SCHEMA DI SCRITTURA PRIVATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BIENNALE DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO NELL’INTERESSE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI CASERTA. CIG: **ZB73C641C8**

tra

la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, con sede in Caserta, alla via Roma n. 75, C.F.: 80004270619, P.I. 00908580616, Codice Univoco Ufficio UFXYA1, in persona del Segretario Generale, dottor Luca Perozzi, nel seguito indicata anche come “CCIAA”

e

la società alla società “MAG S.p.A.”, con sede in Roma, alla via Delle Tre Madonne n. 12, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma al n.: 07043531214, PEC: magspa@pecmag.it in persona del procuratore all’uopo delegato XXXXXXXXXXXX, nel seguito indicata anche come “APPALTATORE”.

Premesso:

- che con determinazione dirigenziale n. XXX del XXXX/2023 è stato affidato all’APPALTATORE il servizio di brokeraggio assicurativo, da espletarsi secondo le prescrizioni di cui al D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, testo vigente e in accordo con le pattuizioni di cui alla presente scrittura privata;
- che il servizio di brokeraggio assicurativo non comporta oneri finanziari diretti per la Camera di Commercio di Caserta, né presenti e né futuri, in quanto, come da consolidata consuetudine di mercato, le prestazioni del Broker sono remunerate tramite provvigioni poste a carico delle Compagnie di Assicurazione;
- che, ai soli fini delle soglie previste degli artt. 14, 49 e 50 del D. Lgs. 36/2023, l’importo dell’affidamento è stato stimato in € 4.974,12 riferito ad un biennio di validità del contratto.

Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra costituite e rappresentate, concordano e stipulano quanto segue.

Art. 1 Norme regolatrici

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente scrittura privata.

L’esecuzione del Contratto è regolata:

- a) dalle clausole del presente contratto e dagli atti e documenti ivi richiamati, da intendersi elementi integranti e sostanziali, che costituiscono nella loro interezza la manifestazione integrale degli accordi intervenuti tra le parti;
- b) dal D. Lgs. 31/03/2023 n. 36 (Codice dei contratti pubblici);
- c) dal D.P.R. 207/2010 nelle parti vigenti e, più in generale, dalle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e privacy;
- d) dalle disposizioni di cui al D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, testo vigente;
- e) dalle altre disposizioni di legge, regolamentari e tecniche di settore riferite alla natura del servizio oggetto di affidamento;
- f) dal codice civile e dalle altre disposizioni di legge in materia di contratti di diritto privato ove applicabili.

Art. 2 Richiamo alla normativa in tema di contratti pubblici

L’APPALTATORE prende atto che l’efficacia del presente contratto è subordinata all’integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici. In particolare, l’Appaltatore garantisce il permanere dell’assenza delle condizioni ostative di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023, nonché la sussistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge per il legittimo affidamento delle prestazioni contrattuali e la loro corretta e diligente esecuzione.

L’Appaltatore assume espressamente l’obbligo di comunicare immediatamente alla CCIAA ogni variazione rispetto ai requisiti di cui al precedente capoverso, come dichiarati ed accertati prima della sottoscrizione del contratto. Resta inteso che qualora nel corso del rapporto dovesse sopravvenire il difetto anche di uno solo dei predetti requisiti, il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile.

Art. 3 Oggetto del contratto

Il presente contratto ha ad oggetto l'espletamento del servizio di brokeraggio assicurativo come disciplinato dal D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, testo vigente e regolato dalle pattuizioni che seguono.

L'APPALTATORE fornirà con i propri mezzi e la propria organizzazione attività di assistenza, collaborazione e gestione del programma assicurativo globale della CCIAA.

Art. 4 Prestazioni a carico dell'APPALTATORE

In via principale e non esaustiva l'APPALTATORE si impegna nell'interesse della CCIAA a:

- a) Elaborare l'analisi dei rischi provvedendo alla loro individuazione in relazione all'espletamento delle attività istituzionali della CCIAA e all'assetto normativo di riferimento.
- b) Formulare entro i termini di 60 giorni dalla data di decorrenza dell'affidamento uno specifico programma assicurativo, aderente alle esigenze della CCIAA e finalizzato all'ottimizzazione delle coperture ed alla riduzione dei costi. A tal proposito l'APPALTATORE provvederà:
 - 1) all'analisi tecnico-assicurativa delle polizze in essere in relazione allo stato dei rischi esistenti e individuazione degli eventuali rischi scoperti;
 - 2) allo studio delle innovazioni legislative, delle evoluzioni giurisprudenziali e delle nuove proposte del mercato assicurativo; ove per effetto di sopravvenuti cambiamenti dovesse risultare necessario integrare e/o modificare l'assetto della copertura rischi, l'APPALTATORE ne darà tempestiva comunicazione alla CCIAA e predisporrà quanto occorrente affinché questa possa provvedere alle conseguenziali valutazioni ed eventuale approvazione;
 - 3) al costante monitoraggio del programma assicurativo della CCIAA, affinché questo conservi nel tempo la sua efficacia tecnica e l'equilibrio di costi.
Allo scopo di garantire un efficace monitoraggio l'APPALTATORE provvederà a predisporre, entro il mese di gennaio di ogni anno una specifica relazione riferita alla gestione svolta nell'anno precedente. Detta relazione conterrà:
 - 1) l'analisi delle polizze, con il rapporto premi/sinistri per ciascuna polizza;
 - 2) la verifica del programma assicurativo e un parere circa la congruità e l'efficacia delle coperture in essere;
 - 3) l'eventuale proposta di progetti assicurativi in occasione di innovazioni legislative, evoluzioni giurisprudenziali, miglioramenti riscontrati sul mercato assicurativo, con specifica dei tempi e delle procedure per l'eventuale modifica dei contratti in essere o a scadenza.
Qualora nell'ambito del monitoraggio del programma assicurativo l'APPALTATORE ritenga di proporre la disdetta o la modifica di alcune polizze dovrà comunicarlo alla CCIAA con congruo anticipo allo scopo di consentire alla stessa di attivare le necessarie procedure per l'affidamento della nuova copertura assicurativa.
- c) Prestare assistenza tecnica per la redazione dei Capitolati d'Oneri e la predisposizione dei documenti di gara, entro un termine non superiore ai 30 giorni dalla richiesta dell'Ente.
- d) Prestare assistenza nella definizione del contenuto e nella gestione dei contratti assicurativi comprese le polizze già in corso alla data d'inizio dell'incarico, consistente in:
 - 1) segnalazione degli eventuali adempimenti obbligatori indicati nelle polizze, di eventuali problematiche emergenti e indicazione delle possibili soluzioni;
 - 2) controllo sulla corretta emissione delle polizze e delle relative appendici;
 - 3) segnalazione preventiva della scadenza dei premi dovuti (almeno 60 giorni prima della scadenza);
 - 4) pagamento dei premi assicurativi alle compagnie di assicurazione, come disciplinato all'art. 9).
- e) Gestione sinistri passivi e attivi consistente in:
 - 1) assistenza tecnica per apertura, gestione e successiva liquidazione dei sinistri;

- 2) report trimestrali sullo stato dei sinistri passivi contenente l'indicazione di quelli liquidati, riservati e dichiarati senza seguito, corredato da valutazioni tecniche e da proposte;
- 3) dettagliata statistica annuale dei sinistri occorsi che consenta una più precisa interpretazione dei fenomeni di sinistrosità, l'indicazione degli interventi effettuati o degli interventi auspicabili, i costi, gli eventuali risparmi conseguiti e le strategie da attuare nel breve e medio termine. In caso di sinistri che si collocano per entità entro la soglia di franchigia o scoperto previsti dalle singole polizze, l'APPALTATORE si impegna ad esprimere e formalizzare una propria valutazione sul corretto operato della Compagnia. La gestione deve essere garantita anche per i sinistri che, occorsi precedentemente alla data di efficacia della presente scrittura privata, non siano stati ancora definiti.

Art. 5 Corrispettivo

L'attività svolta dall'APPALTATORE nell'interesse della CCIAA non comporterà oneri finanziari diretti, né presenti e né futuri, in quanto sarà remunerata tramite provvigioni poste a carico delle Compagnie di Assicurazione. Detta remunerazione non potrà mai costituire un onere aggiuntivo per la CCIAA.

Art. 6 Organizzazione del servizio

L'APPALTATORE per l'espletamento del servizio dovrà avvalersi di una organizzazione tale da assicurare un costante e rapido collegamento con la CCIAA, nonché un elevato livello di prestazione, al fine di fronteggiare qualunque esigenza che possa emergere nel corso del periodo di affidamento dell'incarico.

Art. 7 Modalità di espletamento del servizio

Per effetto della presente scrittura privata l'APPALTATORE può trattare direttamente e per conto della CCIAA con tutte le Compagnie di Assicurazione autorizzate, secondo la normativa vigente, ad esercitare l'attività nel territorio nazionale per i corrispondenti rami assicurativi.

L'APPALTATORE fornirà, a richiesta, esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta in nome della CCIAA, restando esplicitamente convenuto che qualsiasi decisione finale spetta unicamente alla predetta CCIAA.

E' vietato all'APPALTATORE di assumere compiti di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici della CCIAA, né può impegnare la stessa in carenza di esplicita autorizzazione, ovvero sottoscrivere documenti contrattuali.

La stipula dei contratti assicurativi, la formulazione delle disdette, così come qualsiasi altra operazione modificativa di obblighi precedentemente assunti, rimangono di esclusiva competenza della CCIAA.

Art. 8 Durata del servizio

Il servizio di brokeraggio assicurativo avrà decorrenza dal 01.10.2023 e terminerà in data 30.09.2025.

E' fatta salva la possibilità per la CCIAA di disporre una proroga tecnica della validità temporale della presente scrittura privata ove ne ravvisi, a suo insindacabile giudizio, l'opportunità; per tale evenienza L'APPALTATORE resta impegnato sin d'ora ad assicurare la continuità del servizio alle medesime condizioni e per un periodo non superiore a 180 giorni.

Trovano, in ogni caso, applicazione le prescrizioni di cui agli artt. 122 e 123 del D. Lgs 36/2023 in tema di risoluzione anticipata e recesso.

Art. 9 Pagamento dei premi assicurativi

Nell'ambito della gestione dei contratti assicurativi il pagamento dei premi sarà liquidato dalla CCIAA all'APPALTATORE, previa indicazione da parte di quest'ultimo dei dati necessari per effettuare i predetti pagamenti. L'APPALTATORE provvederà a versare i corrispettivi alle Compagnie di Assicurazione e a far avere alla CCIAA le polizze e relative appendici in originale e opportunamente quietanzate entro le 24 ore successive all'avvenuto pagamento del premio.

Il pagamento effettuato nella mani dell'APPALTATORE ha effetto liberatorio nei confronti della CCIAA.

Per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, dovranno essere rispettate le disposizioni previste dall' art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al predetto articolo 3 si applicherà al clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 del cod. civ.

Art. 10 Ulteriori obblighi e responsabilità dell'APPALTATORE

Ferme restando le pattuizioni di cui ai precedenti artt. 4), 7) e 9) L'APPALTATORE resta responsabile unico dell'esautività delle prestazioni necessarie per dare esecuzione all'incarico ricevuto, in accordo con gli scopi dello stesso, lo status di pubblica amministrazione e le necessità della CCIAA, impegnandosi ad agire secondo le migliori pratiche professionali.

L'APPALTATORE resta, inoltre, responsabile della eventuale non rispondenza dei contratti assicurativi che ha contribuito a determinare e a far stilare, modificare o integrare alle necessità di copertura da rischi della CCIAA.

L'APPALTATORE è obbligato a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni, patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere di cui verranno a conoscenza in conseguenza dei servizi resi, vengano considerate riservate e come tali trattate.

Art. 11 Divieto di cessione del contratto e dei crediti

L'Appaltatore non può cedere il credito derivante dal presente contratto, né cederne l'esecuzione anche parziale. In caso di violazione di tale divieto e fermo il diritto al risarcimento del danno la CCIAA potrà dichiarare risolto il contratto per fatto e colpa dell'Appaltatore.

Art. 13 Definizione delle controversie e foro competente

Per ogni controversia derivante dall'esecuzione del presente contratto le Parti convengono che il foro competente in via esclusiva sarà quello di Santa Maria Capua Vetere, con esclusione della possibilità di ricorso all'arbitrato.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente dalle parti.